



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera
ALGHERO

Eleonora d'Arborea n. 2 — 07041 Alghero (SS)
Centralino: 079 953174 — 079 986811 Telefax: 079-984606 — Numero blu: 1530 — VHF Ch16
Web: www.alghero.guardiacostiera.it — E-mail: ucalcigheroamit.gov.it — PEC: cp-alghero@Opec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 68/2019

"Sosta all'ancora nelle acque del Circondario Marittimo di Alghero: zone interdette per tutte le unità e prescrizioni di sicurezza per le unità da diporto"

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero:

- VISTA:** la Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 (COLREG) per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTA:** la Regola n. 3 a) della COLREG che testualmente recita *"La parola «nave» designa qualsiasi tipo di natante, compresi quelli non dislocanti e gli idrovolanti, usati o in grado di essere usati come mezzo di trasporto sull'acqua"*; la Regola n. 5 della COLREG che testualmente recita *"Ogni nave deve mantenere sempre un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento in modo da consentire una completa valutazione della situazione e del rischio di abbordaggio"*;
- VISTA:** la risoluzione IMO A.285 (VIII) *"Recommendation on basic principles and operational guidance relating to navigational watchkeeping"* del 21 dicembre 1973;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"*;
- VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 in materia di *"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica di diporto"*;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 3 Novembre 2017, n. 229 in materia di *"Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167"*;
- VISTA:** la pubblicazione I.I. 3203 — Portolano P3 — Sardegna e Bocche di Bonifacio, ed. 2016, laddove si legge che:
- sulla costa ovest della Sardegna i venti regnanti sono il ponente ed il maestrale che d'inverno assumono carattere di burrasca ed in genere durano tre giorni;
 - nella rada di Alghero, da Punta Poglina a Capo Caccia, le rive sono orlate di secche;
 - nella rada di Alghero il libeccio è di traversia e può durare anche otto giorni ed il maestrale dura circa tre giorni;

- nell'area di Capo dell'Argentiera si può praticare l'ancoraggio solo con tempo assicurato, tenendosi pronti a lasciare la rada;
- VISTO** i numerosi ausili per la navigazione nei porti d'Italia riscontrabili anche su fonti aperte, tra i quali "Pagine Azzurre", che descrivono la costa del Circomare di Alghero, dal punto di vista meteomarinario, come esposta a venti anche talvolta molti intensi provenienti dai settori occidentali;
- VISTO** il disciplinare attuativo dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia – Isola Piana", reso esecutivo con Ordinanza n. 18/2019 del Capo del Circondario Marittimo di Alghero che disciplina anche l'aspetto inerente i punti di fonda nell'area precisando, tra le altre cose, che l'ancoraggio è vietato su fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno individuati nella relativa cartografia;
- VISTO:** il "Regolamento del Porto di Alghero" approvato con Ordinanza n. 53/2019, in data 05.09.2019 del Capo del Circondario Marittimo di Alghero;
- VISTA:** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 20/2016 in data 01.06.2016;
- CONSIDERATO:** il traffico stagionale crocieristico e quello stagionale esercitato con unità adibite al trasporto passeggeri nel collegamento tra il porto di Alghero ed il sito turistico denominato "Grotte di Nettuno";
- VISTI:** gli artt. 2, 17, 28 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'Esecuzione;

ORDINA

Art. 1 - Zone interdette all'ancoraggio per tutte le unità

Fermo restando quanto ulteriormente previsto dal disciplinare/regolamento ed ulteriori atti disciplinativi anche futuri dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia - Isola Piana", dal Regolamento del Porto di Alghero e dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare, nelle acque del Circondario Marittimo di Alghero è vietato l'ancoraggio, per motivi strettamente legati alla sicurezza della navigazione, nelle seguenti aree:

- a) ad una distanza inferiore ai 150 mt. Dai dai seguenti punti di fonda

- **ALFA:** 40°34'.00 N — 008°17'.50 E;
- **BRAVO:** 40°33'.70 N — 008°17'.75 E;
- **CHARLIE:** 40°34'.30 N — 008°16'.70 E;
- **DELTA:** 40°35'.00 N — 008°11'.20 E;

individuati all'art. 6 del Regolamento del Porto di Alghero, per tutte le unità non autorizzate all'ancoraggio nei punti di fonda in parola; qualora nei suddetti punti di fonda dovesse essere ancorata un'unità autorizzata all'ancoraggio, l'interdizione si estende all'area di raggio di 500 mt. dall'unità alla fonda;

- b) ad una distanza inferiore ai 200 metri dall'imboccatura del Porto di Alghero; o) ad una distanza inferiore ai 100 metri dal lato esterno delle opere foranee del Porto di Alghero;
- c) d) ad una distanza inferiore ai 100 mt. dall'imboccatura e dal lato esterno delle opere foranee del Porto di Fertilia; ad una distanza inferiore ai 100 metri dalle strutture degli approdi turistici di Porto Conte e Tramariglio;
- d) nella circonferenza di raggio 150 mt. dall'ingresso del sito turistico Grotte di Nettuno, ad esclusione delle unità autorizzate ad effettuare il traffico passeggeri nel collegamento tra il porto di Alghero ed il sito turistico denominato "Grotte di Nettuno" (prescrizione valida per il periodo compreso tra il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno);

e) nelle acque riservate alla balneazione definite dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Qualora, al verificarsi di situazioni d'emergenza, si dovesse palesare la necessità di ancorare in tali aree, il comandante del mezzo nautico dovrà immediatamente informare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero tramite comunicazione radio VHF CH. 16 ovvero telefonicamente al n. 079.953174.

Art. 2 — Sicurezza delle unità da diporto all'ancora

Fermo restando:

- quanto previsto dalla COLREG in merito alla previsione di mantenere sempre un appropriato servizio di vedetta;
- quanto previsto dalla COLREG in merito ai previsti segnalamenti luminosi e sonori soprattutto in caso di scarsa visibilità, norme che corroborano la necessità di presenziare costante a bordo al fine di poter ottemperare in qualsiasi condizione alle regole suddette;
- che qualsiasi operazione di ancoraggio deve rispettare i principi cardine della buona perizia marinaiasca incentrati sull'analisi delle condizioni meteomarine, sullo studio del fondale, sulla valutazione delle dotazioni a disposizione e su ogni altro elemento utile a favorire la sosta all'ancora in sicurezza;

al fine di prevenire il verificarsi di potenziali incidenti e/o situazioni che possano provocare nocumento all'incolumità di persone ed animali, generare inquinamento marino/costiero ovvero creare danni a cose, è fatto obbligo di garantire costantemente, a bordo delle unità in sosta all'ancora, la presenza di almeno una persona abilitata al comando/condotta del mezzo nautico interessato.

Qualora il suddetto personale abilitato, per motivi eccezionali e straordinari, abbia necessità di sbarcare dall'unità per limitati periodi di tempo contabilizzabili, in ogni caso, in arco orario inferiore alle 6 ore, lo stesso dovrà contattare, prima di lasciare il mezzo nautico, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero tramite comunicazione radio VHF CH. 16 ovvero tramite numero di telefono 079.953174, al fine di fornire i dati dell'unità, la posizione nella quale è ancorata ed il proprio numero telefonico.

Il suddetto personale abilitato dovrà quindi essere sempre raggiungibile telefonicamente e dovrà essere in grado, anche a seguito di semplice richiesta verbale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, di raggiungere l'unità all'ancora in un tempo massimo di 30 minuti per effettuare le manovre che dovessero essere ritenute necessarie al verificarsi di eventi improvvisi e non preventivabili (peggioramento delle condizioni meteo marine, manovre per lasciare libera la rotta, ecc.).

La reale necessità di scendere a terra dovrà, in ogni caso, essere valutata attentamente dal comandante dell'unità che rimarrà totalmente responsabile di ogni danno derivante dall'assenza a bordo di personale abilitato alla condotta, anche qualora l'assenza sia dettata da necessità ritenute fondate.

Qualora a bordo dovessero esserci più persone abilitate al comando/condotta dell'unità, le responsabilità derivanti dalla mancata applicazione delle norme contenute nella presente ordinanza saranno imputate in capo a ciascuna di esse.

Allorché, nel corso delle ordinarie attività di controllo in mare esperite dagli organi competenti, dovesse essere accertata la totale assenza di personale a bordo dell'unità con conseguente impossibilità di individuare il personale abilitato al comando/condotta imbarcato a bordo nel corso del viaggio, sarà ritenuto comunque responsabile del mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza il proprietario dell'unità al quale saranno direttamente attribuite le responsabilità derivanti da eventuali danni prodotti dalla condotta non conforme tenuta dall'equipaggio.

Art. 3 - Forza maggiore e/o casi d'inerzia del personale abilitato a condurre l'unità a seguito di intimazione al rientro a bordo

Qualora:

- a seguito di intimazione di rientro a bordo a cura dell'Ufficio Marittimo di Alghero il personale abilitato al comando/condotta impieghi un tempo maggiore di quello previsto nella presente ordinanza ovvero,
- in casi di estrema urgenza indipendentemente dalle tempistiche di rientro,
- in casi di estrema urgenza allorquando non sia possibile individuare il personale di bordo in quanto l'unità incustodita,

al palesarsi della necessità improrogabile ed urgente di spostare l'unità dalla posizione in cui è ancorata al fine di garantire i criteri minimi necessari alla salvaguardia della vita umana, dell'ecosistema marino e della sicurezza della navigazione genericamente intesa, questa Autorità Marittima provvederà a far eseguire d'autorità le operazioni necessarie recuperando, successivamente, dal proprietario/comandante dell'unità, tutte le spese sostenute per lo spostamento.

Sarà cura del proprietario dell'unità, altresì, versare il corrispettivo dovuto per la sosta al concessionario di struttura d'ormeggio di volta in volta individuato per il ricovero sicuro del mezzo nautico movimentato d'ufficio.

In considerazione della superiore finalità perseguita inerente la salvaguardia della sicurezza della navigazione e dell'ecosistema marino-costiero, non potrà essere imputata in capo all'Autorità Marittima ovvero in capo ai soggetti esecutori delle manovre disposte d'ufficio nessuna responsabilità per i danni eventualmente subiti dall'unità derivanti dalle operazioni necessarie al completamento delle suddette manovre.

Art. 4 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione - se alla condotta di un'unità da diporto ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171 - ovvero, sempre che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'ad. 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi di ogni altra norma specifica di settore.

I contravventori saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone e/o cose per effetto del loro comportamento illecito.

È da ritenersi manlevata l'Autorità Marittima per ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza ovvero in qualsiasi altra norma applicabile.

Art. 5 - Pubblicità

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione a tutti gli Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento nella sezione "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/alghero;>
- trasmissione agli organi di informazione locale;
- invio ad operatori portuali, cooperative di pesca, sodalizi e circoli nautici del circondario con l'obbligo di darne conoscenza ai propri associati.

Alghero, 04.11.2019

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pierclaudio MOSCOGIURI